DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/1112 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2021

che modifica la decisione 2013/767/UE per quanto riguarda la proroga del mandato delle organizzazioni partecipanti dei gruppi di dialogo civile nel settore della politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione della Commissione 2013/767/EU ([1]) ha istituito un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, TFUE.

(2) Le organizzazioni partecipanti dei gruppi di dialogo civile ([2]) sono state nominate per un periodo di sette anni che scade nel luglio 2021. Non di meno, la necessità di rinnovare il mandato di tali organizzazioni partecipanti coincide con la fase finale dei negoziati interistituzionali sulla nuova politica agricola comune che sarà applicabile a decorrere dal 2023. Inoltre, la riforma della politica agricola comune, cui farà seguito l'adozione di una serie di atti delegati e di esecuzione, dovrebbe incidere sulla nuova struttura dei gruppi di dialogo civile.

(3) Il sistema vigente di gruppi di dialogo civile corrisponde all'assetto attuale della legislazione agricola dell'Unione. È pertanto opportuno prorogare il mandato delle organizzazioni partecipanti sino al 31 dicembre 2022, secondo la logica del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), che garantisce una transizione verso la nuova politica agricola comune e proroga la maggior parte delle norme attualmente applicabili sino alla fine del 2022.

(4) La composizione dei gruppi di dialogo civile dovrebbe rimanere invariata durante il periodo di proroga del mandato delle organizzazioni partecipanti. Tuttavia, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere libere di decidere se ritirare la loro adesione durante tale periodo.

(5) Al fine di migliorare il funzionamento dei gruppi di dialogo civile durante il periodo di proroga delle organizzazioni partecipanti, e secondo la prassi corrente, è opportuno che la Commissione assuma la presidenza dei gruppi di dialogo civile. Inoltre, a fini di coerenza, alcune modalità relative all'ordine del giorno e ai verbali delle riunioni dovrebbero essere allineate alla prassi seguita in altri gruppi di esperti.

(6) La decisione 2013/767/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

([1]) Decisione 2013/767/UE della Commissione, del 16 dicembre 2013, che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 115).

([2]) Dal punto di vista istituzionale, i gruppi di dialogo civile sono gruppi di esperti della Commissione ai sensi della decisione C(2016) 3301 della Commissione.

([3]) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/767/UE è così modificata:

(1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso;

(2) all'articolo 4, paragrafo 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il mandato delle organizzazioni partecipanti scade il 31 dicembre 2022. Un'organizzazione partecipante può essere sostituita all'interno di un gruppo se:»;

(3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni.»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«4. Le discussioni dei gruppi non sono seguite da votazione.»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.»;

e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. La direzione generale può invitare esperti esterni con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare alle attività del gruppo o del gruppo di lavoro su una base ad hoc. Inoltre, il rappresentante della Commissione può concedere lo status di osservatori ad individui oppure ad organizzazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, nella misura in cui la loro partecipazione non minacci l'equilibrio dei gruppi o dei gruppi di lavoro. Essi hanno il diritto di parlare, allorché sono invitati a farlo dal presidente.»;

f) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi o tramite un link ad un sito web dedicato, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN